

Lorenzo Gagliardi - Kaja Harter-Uibopuu

## QUATTORDICESIMO SIMPOSIO DI DIRITTO GRECO ED ELLENISTICO

Dal 30 settembre al 3 ottobre 2003 si è svolto a Marburg il convegno, che si tiene ora ad anni alterni, dedicato alla storia e alle istituzioni del diritto greco antico e di quello ellenistico, organizzato, in questa occasione, da Hans-Albert Rupprecht per la *Internationale Gesellschaft für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte*. Vi hanno preso parte trentasette studiosi, di dodici Paesi. Come già nell'anno 2001, oltre che in precedenti appuntamenti, anche in questo caso il *Symposion* vedeva programmato, per quasi tutti gli argomenti affrontati, l'intervento di due partecipanti: uno incaricato di tenere la relazione sul tema, l'altro di svolgere un primo commento su di essa e di avviare così la discussione tra tutti i presenti.

La prima sessione del convegno, la mattina del 30 settembre, sotto la presidenza di Joseph Mélèze Modrzejewski (Parigi), che ha svolto l'introduzione ai lavori, si è aperta con la relazione di Michael Gagarin (University of Texas, Austin), *Inscribing Laws in Greece and the Near East*, il cui commento è stato affidato a Raymond Westbrook (The Johns Hopkins University, Baltimora). Gagarin ha posto a confronto il Codice di Gortina e il Codice di Hammurabi, dapprima esaminando le caratteristiche esteriori delle due iscrizioni. Quindi il discorso ha riguardato l'aspetto giuridico dei due documenti, sottolineandosi la natura legislativa del testo cretese e quella «accademica» o giurisprudenziale della fonte babilonese. Infine, la trattazione si è incentrata sull'esame di alcune singole disposizioni, riguardanti materie affrontate in entrambi i codici. In modo speciale si sono esaminate le norme sull'adozione. Nel Codice di Gortina (IC IV 72, X 33 - XI 23) l'organizzazione delle regole esposte appare sistematica, po-

tendosi rilevare una struttura che da norme più generali scende logicamente a norme sempre più particolari. Nel Codice di Hammurabi (185-191), invece, si può riscontrare un elenco di disposizioni che affrontano casi specifici, in relazione ai quali viene fornita la soluzione del legislatore.

A seguire, Edward E. Cohen (Filadelfia), a proposito di *A Legal Fiction: The Athenian Law of Sale* («discutant» Éva Jakab, Szeged), ha sottoposto a vaglio critico la nota tesi di Pringsheim, maggioritaria in dottrina, secondo cui il contratto ateniese di compravendita avrebbe sempre previsto la necessità di due atti contemporanei, il pagamento del prezzo e la consegna della cosa venduta, per cui non sarebbe stato possibile il sorgere di obbligazioni tra le parti in assenza della consegna, a meno che l'accordo non fosse concluso in presenza di testimoni. Cohen ha offerto una panoramica di fonti classiche ateniesi, che in generale attestano la rilevanza dell'accordo (*homologia*), come fatto vincolante (*kyria*) e produttivo di obbligazioni, senza che in molti casi sia documentabile un significativo ruolo giuridico per l'esecuzione della prestazione (Dem. 47.72, 42.12, 56.2; Hyper. 5.5-7). Il ruolo dei testimoni, pur documentato da alcune fonti (soprattutto, ancora, Dem. 42.12) in relazione a un tale contesto, sarebbe stato di natura solo probatoria, tanto più importante, se si tiene presente lo scarso ricorso fatto dagli Ateniesi a documenti scritti per attestare le loro transazioni.

Nella sessione pomeridiana del primo giorno, sotto la presidenza di Michael Gagarin, Jean-Marie Bertrand (Parigi) ha dapprima interessato l'uditorio *À propos de la Rhétorique d'Aristote (I, 1373b1-1374b23), analyse du processus judiciaire* (Antwort svolta da Andréas Helmig, Atene). La relazione ha costituito il secondo di una serie di commenti, che l'autore intende dedicare al citato passo di Aristotele, e ha avuto a oggetto l'*anakrasis* e l'*erotesis* (per il primo commento, riguardante l'*epigramma* e l'*enklema*, si veda questa rivista, vol. 5 [2002], pp. 161-185). L'*anakrasis*, ovvero la fase di istruzione preparatoria di un processo, poteva svilupparsi attraverso varie sedute, in cui le parti erano obbligate a comparire personalmente dinnanzi ai magistrati competenti, su convocazione di questi ultimi. Vi presentavano le proprie rivendicazioni e indicavano i mezzi di prova che ritenevano necessari. Il magistrato poteva porre loro domande, alle quali occorreva che esse rispondessero, e fissava i termini esatti del contendere. Quindi avveniva un tentativo di conciliazio-

ne. Esisteva anche la possibilità, per ciascuna parte, di interrogare la parte avversaria, allo scopo di farle rilevare eventuali contraddizioni nella sua linea processuale e di farla rinunciare a una o più delle sue pretese. Resta oscuro se tale interrogatorio, detto *erotesis*, fosse confinato alla sola *anakrasis* o potesse prolungarsi fin davanti alla corte giudicante. Bertrand ha considerato gli argomenti a favore dell'una e dell'altra ipotesi.

Quindi, Robert W. Wallace (Northwestern University, Evanston) si è occupato di *Withdrawing «graphai» in Ancient Athens. A Case Study in «sycophancy» and Legal Idiosyncracies*, nel corso di una relazione il cui commento è stato svolto da Edward M. Harris (Brooklyn College, New York). Wallace ha esaminato l'opinione, comunemente diffusa tra gli studiosi del diritto attico, secondo cui chi non avesse proseguito un'azione pubblica (*graphe*), da lui stesso iniziata, avrebbe subito le stesse pene previste per chi, in caso di prosecuzione della causa fino alla sentenza, non avesse ottenuto almeno un quinto dei voti dei giudici. Tali pene consistevano nel pagamento di una somma di denaro di mille dracme e una forma di *atimia* parziale che privava della capacità di intentare in futuro altre azioni pubbliche. Il relatore ha indicato una serie di testimonianze che invece a suo avviso dimostrerebbero che normalmente, fatte salve poche eccezioni (tra cui la *graphe lipotaxiou*), chi non proseguiva un'azione pubblica da lui intentata, da un lato non subiva affatto l'*atimia* parziale e, dall'altro, veniva condannato al pagamento della multa solo se aveva ritirato la propria accusa in cambio di denaro.

Infine, Adele S. Scafuro (Brown University, Providence) ha parlato (avendo come *respondent* Lin Foxhall, Leicester) di «*Hegemonia dikasterion*», definita come quell'autorità che i magistrati avevano per presiedere un tribunale. Scafuro si è interrogata su come e quando i magistrati ricevessero l'*hegemonia*. A tal proposito ha distinto due periodi: uno più arcaico, fino al quarto secolo, in cui non esisteva una formale procedura di attribuzione dell'*hegemonia*; uno successivo, in cui invece si distinguerebbe una prassi regolamentata. Per la definizione di tale prassi, sono stati considerati separatamente i casi dei magistrati ordinari da quelli dei magistrati straordinari. Per questi ultimi, l'attribuzione dell'*hegemonia* doveva avvenire per legge al momento dell'introduzione della carica. Per i magistrati ordinari, invece, l'*hegemonia*, se già riconosciuta inerente alle prerogative della magistratura da loro ricoperta, un'apposita legge non era ne-

cessaria e neppure sarebbe stata necessaria se si fosse successivamente ampliata la sfera giurisdizionale di quella certa magistratura.

L'indomani, 1 ottobre, l'unica sessione di lavori della giornata, quella mattutina, presieduta da Eva Cantarella, ha registrato due comunicazioni aventi entrambe a oggetto il diritto minerario. Nella prima, Douglas M. MacDowell (Glasgow) ha esposto *Mining cases («dikai metallikai») in Athenian Law*, in contraddittorio con Mario Talamanca (Roma). Dopo avere precisato che ad Atene la proprietà delle miniere era pubblica e che i privati potevano solo esserne concessionari, il relatore ha esaminato alcuni casi giudiziari che risultano dalle fonti. In primo luogo ha considerato l'ipotesi di chi scavasse una miniera senza le necessarie autorizzazioni (Hyp. 3.34): costui avrebbe potuto essere perseguito con una *graphe* o un'*apographe* e punito con la perdita della concessione e con una multa. Chi invece avesse scavato oltre i confini della propria miniera, entro quelli della miniera di un vicino (Hyp. 3.35-36), se condannato in una *phasis* o in una *dike*, avrebbe subito la confisca di quanto escavato. Colui il quale avesse messo in pericolo una miniera, danneggiandone i sostegni portanti ([Plut.] *Mor.* 843d-e), avrebbe potuto essere sottoposto a *graphe* e sanzionato con una pena a noi ignota. Infine, è attestata l'esistenza di *dikai emmenoi* (Dem. 37.35-36), con le quali potevano essere convenuti in giudizio coloro i quali si fossero resi responsabili di altre condotte, quali, ad esempio, escludere un concessionario dalla sua miniera o produrre fumo.

Nella seconda relazione, Michele Faraguna (Trieste) ha considerato *La città di Atene e l'amministrazione delle miniere del Laurion*, tema su cui la discussione è stata introdotta da Gerhard Thür (Graz). La città di Atene deteneva il monopolio sui diritti di estrazione dell'argento del Laurion, le cui miniere assegnava in concessione ai privati per lo sfruttamento. Essa si riservava una quota dell'argento estratto e per tale finalità fiscale aveva elaborato un sistema organizzativo complesso, basato su un ampio uso della scrittura. In particolare, si sono considerate le *diagrapheai* dei poleti, di cui si sono indicati gli elementi ricorrenti: il nome del concessionario, l'indicazione e la classificazione della miniera, il prezzo della concessione. Per la determinazione di quest'ultimo sono documentati nelle fonti due diversi criteri: il canone fisso e quello proporzionale alla quantità di argento estratto. Era importante il controllo amministrativo delle autorità statali sulle attività dei concessionari e sui volumi di produzione.

Il giorno seguente, 2 ottobre, presidente Gerhard Thür, i lavori si sono aperti con la presentazione di Marietta Horster (Rostock/Berlino), *Die Olivenbäume der Athena und die Todesstrafe* (commentata da Hartmut Leppin, Francoforte): uno studio dettagliato di *Ath. Pol.* 60.2-3, passo che riferisce della pena capitale prevista per chi avesse tagliato gli ulivi sacri di Atena. La relatrice ha confrontato tale testo con *Lys.* 7, orazione pronunciata in difesa di un ricco proprietario terriero accusato di avere violato le norme previste a protezione degli ulivi: in essa si menzionano unicamente le pene dell'esilio e della confisca dei beni. Da ciò si è avanzata la supposizione che l'autore dell'*Athenaion Politeia* non riportasse fedelmente il contenuto delle norme giuridiche realmente vigenti al riguardo. Conferma indiretta dell'ipotesi è stata ricavata dall'osservazione, desumibile da varie iscrizioni di età classica ed ellenistica, secondo cui in nessun luogo della Grecia fu mai prevista la pena di morte per reati commessi a danno di cose sacre. Le cause dell'errata informazione riportata dall'*Athenaion Politeia* risiederebbero in un'opinione assai diffusa nella coscienza sociale, che presumibilmente percepiva le profanazioni di luoghi sacri in modo più grave di quanto non le considerasse il diritto positivo.

*Regulation of Sexuality in Athenian Law* ha costituito l'oggetto dell'intervento successivo, di Stephen C. Todd (Manchester), cui Lorenzo Gagliardi (Milano) ha proposto la breve replica. Il relatore ha inteso indicare all'uditorio alcuni distinti problemi che ancora permangono nell'ambito della tematica prescelta, nonostante la ricca bibliografia che negli ultimi decenni è stata prodotta a riguardo. Dopo alcune considerazioni preliminari, soprattutto circa la distinzione semantica tra i verbi *hetairo* e *porneuomai* (e i loro derivati), s'è esaminata la differenza tra le procedure di *graphe hetaireseos* e di *dokimasia rbetoron* in relazione alla prostituzione maschile, esaminandosi la possibilità che ci fossero sovrapposizioni tra le sfere di applicazione delle due azioni. Quindi, si è commentata la divisione in classi di età, conservata nella *Contro Timarco* di Eschine. Infine, altro spazio è stato dedicato all'indicazione degli spunti di riflessione suggeriti dalle questioni inerenti alla *graphe hybreos* e alla *graphe moicheias*.

È quindi stata la volta di Léopold Migeotte (Québec): *La fortune des dieux dans les cités grecques: problèmes de juridiction* (risposta affidata a Martin Dreher, Magdeburgo). La riflessione si è incentrata

sulla definizione della gestione pubblica di quei santuari che, nelle *poleis* greche, inerivano ai culti integrati o collegati con le tradizioni religiose cittadine. In particolare, centro di attenzione è stato il titolo dell'appartenenza dei santuari e dei loro beni, sovente presentati nelle fonti come «appartenenti» alla città, sebbene talvolta si discorra di *kyrieia* di un individuo privato: dunque, proprietà pubblica o privata? La nozione che è stata indicata come la più appropriata per definire la posizione di colui che gestiva un santuario, sarebbe quella della delegazione dei poteri, compiuta dalla collettività a favore del singolo concittadino. I santuari non erano quindi beni né pubblici né privati, ma sacri, ed erano soggetti alla responsabilità comune dei cittadini riuniti nelle assemblee e nei consigli. La proprietà divina e la gestione civile erano in relazione tra loro secondo un equilibrio fragile, rispecchiante l'osmosi, tipicamente greca, tra sacro e profano.

*Une inscription inédite de Corfou* è stata presentata da Julie Vélsaropoulos-Karakostas (Atene), nella sessione successiva del convegno, quella pomeridiana, presieduta da Douglas MacDowell. La discussione su di essa è stata avviata dalle osservazioni di Kaja Harter-Uibopuu (Vienna). L'iscrizione inedita è conservata da una nuova tavoletta plumbea che consente di ricavare alcune informazioni sull'onomastica, sul calendario e sulle istituzioni di diritto pubblico e privato della città di Corfù. L'iscrizione, di quindici righe, è riferita a due donne, di nome Lamaitha e Myrtis, che apparirebbero essere controparti contrattuali in una costituzione di ipoteca su un bene immobile. Sono state avanzate alcune ipotesi circa la possibile ricostruzione della fattispecie sottostante al documento ritrovato. In modo particolare, s'è rilevata l'assenza di ogni riferimento a un *kyrios* delle due donne, ciò che ha permesso di avanzare in via propositiva la supposizione che per le donne corcirese non fosse necessaria l'assistenza del tutore per la conclusione di contratti anche molto importanti.

Successivamente, Alberto Maffi (Milano) ha presentato *Studi sulla giurisdizione nei regni ellenistici* (controrelatore Dieter Nörr, Monaco). È stato preliminarmente rilevato che il diritto privato ellenistico continuò a manifestare sotto molti aspetti la coesistenza di istituzioni e di ordinamenti giuridici distinti anche all'interno di una singola monarchia, nonostante il costituirsi di regni territorialmente estesi, che avrebbero potuto rappresentare un fattore di unificazione. L'indagine è stata quindi rivolta alla ricerca di fattori tendenti alla unificazione delle istituzioni pubbliche. Specialmente si è esaminata

la giurisdizione e si sono indicati i diversi modelli, secondo i quali essa era esercitata: giurisdizione regia, giurisdizioni speciali, giurisdizione delle *poleis* (in particolare, con riferimento alle cause tra cittadini di *poleis* diverse). In aggiunta a questi modelli, si è esaminato il fenomeno dei «giudici stranieri», inviati da una *polis* all'altra in base ad accordi tra le due città, perché giudicassero controversie tra i cittadini della *polis* richiedente e si è esaminata da vicino la funzione del *diagramma* regio, indicato come fonte di diritto nei decreti delle *poleis* in onore dei giudici stranieri.

La giornata si è conclusa con una discussione generale, introdotta da una presentazione di Eva Cantarella (Milano) sul tema: *L'insegnamento del diritto greco a trent'anni dal primo «Symposion»: diffusione, approcci e prospettive di sviluppo*. La relatrice ha offerto un ampio panorama sullo stato dell'insegnamento del diritto greco nelle università. Il dato di sintesi è al riguardo rappresentato dalla lenta ma costante diminuzione degli insegnamenti impartiti nell'Europa continentale. In controtendenza, si è registrato un notevole incremento della diffusione, soprattutto in anni recenti, nei paesi anglosassoni e in particolar modo negli Stati Uniti d'America. In questi ultimi, tuttavia, la didattica risulta spesso affrontata con un approccio scarsamente giuridico e, nella maggior parte dei casi, da studiosi non giuristi, operanti in facoltà antichistiche o letterarie. Inoltre, in gran parte dei casi, i docenti che tengono i nuovi corsi nelle università americane si limitano all'insegnamento della materia, ma non svolgono alcun tipo di attività di ricerca in relazione ad essa. Il mutato quadro generale si ripercuote anche sui *Symposia* biennali organizzati dalla *Gesellschaft*, nei quali il numero di partecipanti giuristi è oggi assai diminuito rispetto ai convegni svoltisi negli anni Settanta e Ottanta.

L'ultimo giorno del convegno si è aperto, sotto la presidenza di Mario Amelotti, con la relazione *Das öffentliche Siegel der griechischen Staaten – zwischen Kontrollmittel und Staatssymbol*, esposta da Rudolf Haensch (Colonia), in dialettica con Evángelos Karabélias (Parigi - Atene). Combinando testi letterari e documenti epigrafici, Haensch ha trattato dell'uso dei sigilli pubblici nella storia greca dal punto di vista delle problematiche politiche e giuridiche. Dapprima egli ha considerato le origini dell'uso dei sigilli, che possono ragionevolmente collocarsi nel corso del quarto secolo a.C. per Atene, mentre la loro diffusione in tutta la Grecia non è probabilmente an-

teriore all'inizio del secondo secolo a.C. Quindi si sono illustrati i vari usi per cui si impiegavano i sigilli pubblici. In generale essi servivano a preservare documenti e cose da manipolazioni abusive. Assai frequente era poi la tecnica di sigillare i contenitori nei quali si inserivano sentenze o protocolli, che venivano spediti da una città all'altra. Si è infine discusso se l'atto di apporre i sigilli in calce ai trattati avesse effetto costitutivo, o se tale effetto non fosse piuttosto derivante dallo scambio dei giuramenti tra gli ambasciatori o i magistrati delle città coinvolte.

Quindi, Barbara Anagnostou-Canas (Parigi) ha parlato ai convegni in tema di *Effets juridiques de la filiation dans l'Egypte grecque et romaine*, su cui la discussione è stata introdotta dalle considerazioni di Jakub Urbanik (Varsavia). Preliminarmente si sono espone alcune considerazioni sulle regole generali in materia di filiazione nell'Egitto greco-romano, ricordandosi il principio di eguaglianza tra figli legittimi e figli naturali (attestato da Diod. 1.80.3) e, per sommi capi, la disciplina regolante le adozioni. Quindi l'attenzione è stata rivolta agli effetti giuridici della filiazione. In primo luogo si sono esaminate le norme sulla trasmissione del patronimico e del nome della comunità di origine del padre e quelle che regolavano la trasmissione dei diritti politici e degli obblighi fiscali. In secondo luogo, sono venute in oggetto le disposizioni che disciplinavano la successione ereditaria intestata tra genitori e figli e quelle che regolavano i testamenti.

Successivamente, Uri Yiftach-Firanko (Gerusalemme) ha tenuto una relazione dal titolo *Regionalism and Legal Documents – The case of Oxyrinchos* (commento svolto da Andrea Jördens, Marburg). Lo studio delle fonti papirologiche si presta a interessanti confronti condotti su base sincronica e diacronica, in ragione del fatto che i documenti superstiti spaziano nel tempo dalle origini dell'età tolemaica al periodo della dominazione araba e si diffondono geograficamente, anche considerando la sola area egiziana, in numerose regioni. Questo consente di cogliere e di sottolineare l'importanza del fattore regionale nello sviluppo delle istituzioni giuridiche di una certa terra. In questa prospettiva, il contributo di Yiftach-Firanko ha inteso fornire alcuni elementi di riflessione in relazione a un caso emblematico, quello dei documenti matrimoniali greci rinvenuti nell'Egitto romano. In relazione a tali documenti, si possono distinguere lo schema di Ossirinco, che mostra di derivare dal modello tolemaico, e quel-

lo di Arsinoe, impresso di più evidenti aspetti di novità. Il relatore ha potuto illustrare, in relazione a un caso circoscritto, la connessione tra la provenienza regionale e il contenuto dei documenti giuridici.

La sessione conclusiva del convegno, presieduta da Julie Vélissaropoulos-Karakostas, il pomeriggio del 3 ottobre ha registrato per prima la relazione di Bernhard Palme (Vienna), *Spätrömische Militärgerichtsbarkeit in den Papyri*, seguita dal commento svolto da A.J. Boudewijn Sirks (Francoforte). Palme ha discusso della giurisdizione militare nell'Egitto romano, con particolare riguardo ai *delicta cum ceteris communia* e ai processi relativi, in cui soldati agivano in giudizio contro cittadini non militari. *Duces, comites rei militaris* e *magistri militum* erano i giudici in tali processi. Basandosi in particolar modo su P.Oxy. LXIII 4381, il relatore ha affermato che la procedura presso un *dux* non differiva da quella seguita presso i governatori provinciali: il documento citato è il verbale di un processo svoltosi nel 375 d.C. al cospetto di Flavio Maurizio, *dux Aegypti* dell'epoca ed è scritto in latino e in greco, come usuale fin dall'età di Diocleziano. Infine si è illustrato che, a partire dall'epoca considerata, anche per le liti fra soli civili si iniziò a ricorrere ai tribunali militari, perché dai loro giudizi i cittadini si aspettavano una maggiore effettività. Ciò comportò che i giudici dei tribunali militari iniziassero a giudicare questioni non rientranti nelle loro giurisdizione.

Fritz Mitthof (Vienna) ha quindi trattato *Neue Evidenz zur Verbreitung juristischer Fachliteratur im spätantiken Ägypten: Zwei Bearbeitungen des «Codex Theodosianus»*. Sono stati presentati due frammenti inediti della grande collezione viennese, P.Vindob. L 81 e L 164, che costituiscono nuovi documenti per testimoniare la diffusione della letteratura giuridica in Egitto, in età postclassica. Il primo testo costituisce parte di un estratto dal *Codex Theodosianus*, come si legge alla riga 1. Il piccolo frammento, tratto probabilmente da una raccolta di *iura* e di *leges* in latino, può essere interpretato come una testimonianza a favore dell'esistenza di una letteratura didattica nella *chora* egiziana. Il secondo documento appartiene a una rielaborazione greca di una collezione di *constitutiones*, i cui testi sono stati accorciati e modificati. Secondo Mitthof, il frammento è parte di un riassunto dei titoli 31-35 del libro 9 del *Theodosianus* e può confermare che l'attività di parafrasare i codici era diffusa, nell'oriente greco dell'impero romano, anche prima di Giustiniano.

Relazione finale del convegno è stata quella di Mario Amelotti e Livia Migliardi (Genova), intitolata «*Homologia e quietanza? A proposito di alcune vendite di età postgiustiniana conservate nelle fonti papirologiche egiziane*». L'esposizione ha riguardato il papiro della collezione di Strasburgo SB XVIII 13173, pubblicato da Preisigke nel 1906 e ripubblicato da Rupprecht nel 1993. Il documento riporta il testo di un contratto di compravendita di una schiava, per cui il compratore ha pagato in contanti una determinata somma di denaro, che i venditori (due mercanti di schiavi) scrivono di avere già ricevuto (ll. 40-42). L'attenzione dei convenuti è stata richiamata sull'esistenza di un'*apoche*, che segue ben distanziata il testo del contratto (l. 121 ss.): in essa i venditori scrivono di nuovo di avere ricevuto dall'acquirente il prezzo, ciò che risulta già dal testo del contratto. Ci si è domandati quale fosse l'utilità di una tale ripetizione. Si è proposta l'ipotesi che la ricevuta venisse staccata dal contratto, funzionando per l'acquirente da ulteriore garanzia, ai fini dell'acquisto della proprietà.

Al termine delle relazioni tenevano luogo le riflessioni conclusive e i saluti di commiato di Joseph Méléze Modrzejewski, mentre veniva data la notizia che Eva Cantarella sarà l'organizzatrice del prossimo *Symposion* 2005, il quindicesimo, che si terrà in Italia, nei pressi di Salerno.